

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n.70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

G.U. 13 maggio 2011 n. 110

Gli articoli di maggior interesse EuroAcustici sono:

Art. 5 Costruzioni Private;

1.e) per gli edifici adibiti a civile abitazione

l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato

sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

5) Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

*"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato **che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento**".*

Nota: Il DL 70/2011 non modifica sostanzialmente quanto già in vigore:

L'autocertificazione era già prevista nella L. 447/95, art. 8, comma 5.

La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, **con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.**

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

L'autocertificazione ai sensi della L. 447/95 è sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale con la dichiarazione di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Praticamente il DL conferma che la P.A. può scaricare le responsabilità del rispetto dei limiti di legge sul Tecnico Competente e sul legale rappresentante richiedente l'atto amministrativo.